



H CONTRIBUTI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA E PER VITTIME DI DISCRIMINAZIONE FONDATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITÀ DI GENERE

H1 CONTRIBUTO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

(MISURA SCADUTA PER IL CONTRIBUTO.
NOVITÀ DALLA CORTE COSTITUZIONALE SUL PATROCINIO GRATUITO A
SPESE DELLO STATO)

Di cosa si tratta?

- **“Contributo di libertà”**, stabilito nella misura massima di € 5.000,00 pro capite, rivolto alle donne che hanno subito violenza.
- **Voucher per vacanze e centri estivi** in favore delle donne vittime di violenza con o senza figli minori, ospiti di case rifugio della rete della Regione Lazio.

Da quale ente/amministrazione pubblica viene fornito?

- Regione Lazio (Circolare 264788 del 2 aprile 2020)

Chi può accedervi e in base a quali criteri?

- Donne:
 - che hanno subito violenza, anche con figli/figlie minori;
 - che abbiano compiuto e/o stiano compiendo un percorso di fuoriuscita dalla violenza;
 - inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere nei Centri antiviolenza o nelle Case Rifugio esistenti sul territorio regionale
 - che stanno subendo pesanti conseguenze dovute, fra l'altro, alla perdita del lavoro sinora svolto e all'impossibilità di far fronte alle primarie esigenze quotidiane per loro e per i propri figli.

Con quali modalità è possibile accedervi?

- Segnalazione a cura del Legale rappresentante delle rispettive Case rifugio o dei Centri antiviolenza della rete regionale, istituite ai sensi della legge Regione Lazio 19 marzo 2014, n. 4, e in possesso dei requisiti di cui all'Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014, recepita dalla Regione Lazio con DGR n. 614/2016. L'istanza doveva essere presentata e sottoscritta dal Legale rappresentante del rispettivo Centro antiviolenza o della Casa ove è presente l'interessata.



C'è un modulo di domanda da presentare?

- No, solo istanza da predisporre corredata dei documenti richiesti

Dove occorreva inviare la domanda?

- Le istanze dovranno essere debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione richiesta e dovranno essere inoltrate dalla Legale rappresentante del Centro antiviolenza o della Casa rifugio, a mezzo PEC, all'indirizzo pariopportunita@regione.lazio.legalmail.it con la dicitura **“Accesso al Contributo di libertà per donne che hanno subito violenza”**.

Entro quando andava inviata la domanda?

- Entro il 31 dicembre 2020.

Quali documenti erano da allegare?

- Spese abitative: canoni di affitto, spese condominiali, spese per utenze (pagamento utenze acqua, gas, elettricità), elettrodomestici di base, biancheria e mobilio essenziale per la casa.
- Spese per la donna: cure e spese mediche, spese di formazione, istruzione e cultura.
- Spese figli/figlie minori: acquisto libri scolastici, materiale didattico, rette per mensa e doposcuola, abbonamento mezzi pubblici (comprese le spese per il trasporto alla scuola frequentata), attività sportive e ricreative, cure e spese mediche (comprese le spese ortottiche e ortodontiche).
- Altre tipologie di spese: spese per beni di prima necessità o per particolari sopraggiunte esigenze, quali, ad esempio: prodotti alimentari, farmaci e/o articoli medicali, biglietti dei mezzi pubblici, articoli per l'igiene personale e per la casa, articoli per illuminazione e manutenzione della casa, giocattoli per bambini, quaderni, colori, materiale scolastico, materiale informatico per la didattica a distanza.

Quali sono i tempi di risposta?

- A seguito dell'autorizzazione dell'Area Pari Opportunità, sarà versata, per il tramite di Lazio Innova, una quota parte pari all'80% della somma. Entro 6 mesi il Legale rappresentante è tenuto a presentare una relazione relativa a ogni richiesta di contributo, accompagnata da rendicontazione che attesti le spese effettuate comprovate da documentazione contabile a riscontro; tale documentazione probatoria dovrà essere trasmessa ai fini della liquidazione del restante 20%.

Quali sono i tempi di risposta?

- <http://www.regione.lazio.it/rl/dallapartedelledonne/>
- http://www.regione.lazio.it/rl_pari_opportunita/?vw=newsDettaglio&id=133
- http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/PAR_CIRCOLARE_264788_02_04_2020.pdf

Entro quando si può concretamente beneficiarne?

- I contributi saranno erogati, per il tramite di Lazio Innova, entro un massimo di 3 mesi dalla data della ricezione della richiesta.



Riteniamo opportuno segnalare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 1 del 2021, depositata l'11 gennaio scorso, ha stabilito che tutte le donne vittime di violenza, maltrattamenti, stalking, abusi sessuali, avranno diritto all'assistenza legale gratuita con spese a carico dello Stato.

Prima di questa sentenza, il patrocinio gratuito per questo tipo di reati spettava solo a chi aveva un reddito inferiore a € 11.766. Ora invece il patrocinio gratuito a spese dello Stato sarà dovuto, indipendentemente dal reddito, e riguarderà tutti i reati di: maltrattamenti in famiglia, violenze sessuali, abusi sessuali sui minori, mutilazioni degli organi genitali femminili, stupro di gruppo, stalking, prostituzione minorile, pedopornografia, sesso davanti a minori e adescamento di minorenni, riduzione in schiavitù, turismo sessuale.

(Aggiornato il 27 gennaio 2021 / GT)



H.2 MISURE PER IL SOSTEGNO DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONI FONDATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITÀ DI GENERE

Di cosa si tratta

Il Parlamento, in sede di conversione in legge del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, ha aumentato di 4 milioni di euro, per l'anno 2020, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.

A tal fine, è stato costituito uno speciale programma di assistenza volto a garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, nonché ai soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità, in relazione all'orientamento sessuale o all'identità di genere, in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento. Tali attività sono svolte garantendo l'anonimato dei soggetti.

I prossimi passi

Con appositi provvedimenti normativi (dei quali non è stata indicata la scadenza per la loro adozione) si provvederà, nel limite delle risorse disponibili, all'attuazione degli interventi previsti.

Fonti normative

- » Art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- » Art. 105-quater del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2020, n. 77.

(Aggiornato il 22 ottobre 2020 / GT)



H.3

FONDO PER CONTENERE GLI EFFETTI DEL COVID-19 SUBITI DA DONNE VULNERABILI, VITTIME DI VIOLENZA E/O IN CONDIZIONI DI POVERTÀ

Di cosa si tratta

Viene aumentato di € 2 milioni, per gli anni 2021-2022, il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (di cui all'art. 19, c. 3, del D.L. 223/2006), volto a:

- a. contenere i gravi effetti economici, derivanti dal COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, e
- b. favorire percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà (ex art. 105-bis del D.L. 34/2020)

I prossimi passi

Le risorse verranno ripartite in base ai criteri che verranno definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni.

Riferimenti normativi

- Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, Art. 8
- Legge 4 agosto 2006, n. 248, Art. 19, comma 3
- Legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 105- bis
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, Art. 1, comma 28

(aggiornata al 19 gennaio 2021 / GT)



H.4 ASSISTENZA ALLE VITTIME DI REATI

Di cosa si tratta

Vengono aumentate di 1 milione di euro, per un totale di 3 milioni di euro, le risorse destinate a rafforzare la rete di assistenza delle vittime di reato e, in particolare, di tutela sociale e assistenziale delle stesse vittime, assicurando loro i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e ritorsioni, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime.

Va segnalato che il Decreto Legge Milleproroghe dello scorso 31 dicembre 2020, ha prorogato di un anno (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) il termine per la presentazione delle istanze di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti, nonché quello (dal 31 ottobre 2020 al 31 ottobre 2021) entro il quale devono essere maturati i requisiti e le condizioni per poter richiedere l'indennizzo.

Riferimenti normativi

- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, Art. 1, comma 426
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, Art. 1, comma 635
- Decreto legge 31.12.2020, n. 183, Art. 2, comma 2 (Milleproroghe)

(aggiornata al 7 marzo 2021 / GT)